

TABELLA B

Allegata al decreto dirigenziale 29 agosto 2007

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI (In vigore dal 12 Settembre 2007)

Con note ministeriali e commento

1. REGISTRI – RUOLI – ALBI - ELENCHI

N. Ord.	Adempimento	Modello cartaceo	Supporto informatico	Per via telematica	Note Min.	Commento
1.1.	Domanda di prima iscrizione	31,00	21,00	15,00	2	1
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito	10,00	8,00	5,00	1 - 2	2 - 3
1.3.	Iscrizione di cancellazione	0	0	0	2	
1.4.	Domanda di esame	77,00	===	===		
1.5.	Conferma di iscrizione	31,00	===	===	3	4

Note Ministeriali	Commento
<p>Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.</p> <p>1. Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.</p>	<p>1. Rientrano in questa voce tutte le domande di iscrizione nei Registri (escluso il Registro delle imprese, per il quale vige la Tabella A), Ruoli, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, compreso l'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.</p> <p>2. Rientrano in questa voce tutte le modifiche presentate in Albi, Ruoli, Registri (escluso il Registro delle imprese, per il quale vige la Tabella A) ed Elenchi, che non comportano l'accertamento dei requisiti.</p>

<p>2. Il diritto si applica anche all' albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).</p> <p>3. Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle attività produttive. Il diritto si applica anche in casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri, ecc.</p>	<p>3. Nell'attesa che si completi la sperimentazione della presentazione delle istanze all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con modalità informatiche e telematiche, l'ammontare del diritto di segreteria delle istanze presentate dalle società ed enti collettivi con modalità cartacee è pari a quello previsto alle denunce su supporto informatico digitale di cui alle Voci 1.1 e 3.1. della Tabella A. Per le imprese individuali e soggetti solo REA, l'ammontare del diritto di segreteria che deve essere corrisposto è quello previsto alle Voci 4 e 5 della Tabella A (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>4. Non viene più previsto che tale diritto venga applicato anche alle denunce di inizio attività (DIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 (impiantisti, autoriparatori, ecc.), in quanto per tali attività è ora previsto un diritto aggiuntivo.</p> <p>5. Tale diritto va applicato ad ogni revisione finalizzata alla permanenza in Ruoli, Albi ed Elenchi e prescritta dalle relative norme e che comporti una istruttoria da parte dell'ufficio camerale (Nota del Ministero delle attività produttive del 25 ottobre 2004, Prot. 557845).</p>
---	---

2. LICENZE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
2.1.	Domanda di rilascio	155,00		
2.2.	Domanda di modifica	77,00	4	

Note Ministeriali	Commento
<p>4. Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.</p>	

3. CERTIFICATI E VISURE

RICHIESTA ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
3.1	Certificato ordinario	5,00	5	1-2
3.1.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	5,00		
3.2.	Visura ordinaria	3,00	5	
3.3.	Visura speciale	8,00		
3.4.	Certificato di origine	5,00		

RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
3.5	Certificato ordinario	2,00	5-7	1-2
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	2,00		
3.5.2.	Visura ordinaria	1,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>5. Il diritto si applica anche per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ¹.</p> <p>6. Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.</p> <p>7. Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3, dell'art. 4, del D.M. 28 dicembre 2006, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ².</p>	<p>1. Le 5 e 7 sono state aggiunte dal D.M. 29 agosto 2007, in vigore dal 12 settembre 2007.</p> <p>2. In questa voce sono ricompresi anche:</p> <p>a) il rilascio e il rinnovo delle tessere personali di riconoscimento previste per gli iscritti in taluni Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio (Cfr. Circ. MICA n. 3053/C del 4 dicembre 1984);</p> <p>b) il rilascio della ricevuta di produzione delle uve per i vini di denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005);</p> <p>c) il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, delle denunce delle uve (D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2);</p> <p>d) per ogni ricevuta/nominativo rilasciata ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del D.M. 28 dicembre 2006.</p>

¹ Nota aggiunta con il D.M. 29 agosto 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 11 settembre 2007) – In vigore dal 12 settembre 2007.

² Nota aggiunta con il D.M. 29 agosto 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 11 settembre 2007) – In vigore dal 12 settembre 2007.

4. ALTRI ATTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
4.1.	Copie di atti		8	
4.1.1.	<i>Archivio cartaceo</i> – Diritto di richiesta	5,00		
	Archivio cartaceo – Diritto per ogni pagina	0.10		
4.1.2.	<i>Archivio ottico</i> – Diritto di richiesta	8,00		
	Archivio ottico – Per ogni pagina	0.50		
4.2.	Vidimazione, rinnovo licenze	10,00		
4.3.	Elenchi semplici – Diritto di richiesta	10,00		1
	Elenchi semplici – Per ogni nominativo	0.10		

Note Ministeriali	Commento
8. Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerati.	1. Per quanto concerne la richiesta di elenchi relativi a più Province , si deve tener presente che il pagamento del diritto di richiesta deve essere applicato per ciascuna Provincia (Cfr. Circ. MICA n. 3097/C del 10 gennaio 1986).

5. ALTRI ADEMPIMENTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
5.	Autenticazione copie di atti	3,00		1

Note Ministeriali	Commento
	1. Tale diritto non è previsto per gli eventuali documenti da autenticare presso il Registro delle imprese.

6. ATTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
6.	Atti non compresi nelle voci precedenti	3,00	9	1

Note Ministeriali	Commento
<p>9. Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 6, del D.M. 28 dicembre 2006, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.³</p>	<p>1. A titolo esemplificativo, rientrano in questa voce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il visto su fatture per l'estero; • le dichiarazioni di congruità dei prezzi su fatture per l'estero; • l'assegnazione del "Numero meccanografico" agli operatori del commercio con l'estero; • il rilascio delle ricevute relative alla denuncia di produzione delle uve destinate alla produzione di vini DOC e DOCG; • il nulla-osta per l'esportazione occasionale di prodotti ortofrutticoli; • le richieste di iscrizione in Albi e Registri per i quali la Camera di Commercio svolge la sola funzione di istruttoria (es. Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli, tenuto dall'I.C.E.); • le comunicazioni relative alla riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, da effettuare alle Camere di Commercio (art. 6, comma 2, D.M. 28 dicembre 2006); • le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, da effettuare alla Camera di Commercio (art. 6, comma 3, D.M. 28 dicembre 2006).

7. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
7.	<i>Allo sportello camerale</i>		10	
7.1.	Visura esito ricerca	2,00		
7.2.	Certificato esito ricerca	5,00		
7.3.	Elenco per parametri – Richiesta Elenco	114,00	12	
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	0,09		
7.4.	Cancellazione	8,00	11	
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	3.409,00	12-13	
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile		12-13-15	
7.6.1.	- Classe A	114,00		
7.6.2.	– Classe B	68,00		
7.6.3.	– Classe C	34,00		

³ Nota aggiunta con il D.M. 29 agosto 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 11 settembre 2007) – In vigore dal 12 settembre 2007.

	<i>Al terminale remoto / distributori</i>			
7.7.	Visura effetti	0,05	14	
7.8.	Ricerca anagrafica	0,02	14	
7.9.	Elenco per parametri – Richiesta	52,00	12-14	
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	0.03		
7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	1.549,00	12-13-14	
7.11.	Elenco integrale provinciale mensile		12-13-14-15	
7.11.1	- Classe A	52,00		
7.11.2	- Classe B	31,00		
7.11.3	- Classe C	15,00		
	<i>Sportello telematico</i>			1
7.12	Visura effetti	0,50	14	
7.13	Ricerca anagrafica	0,20	14	

Note Ministeriali	Commento
<p>10. La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal Registro pubblico è subordinata alla verifica nel Registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del Reg. n. 316/2000). Negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati.</p> <p>11. L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235. Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2, della legge 18 agosto 2000, n. 235. Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, così come modificato dall'art. 3 della legge 18 agosto 2000, n. 235.</p> <p>12. Elenchi estratti ai sensi del comma 5, art. 12 del D.P.R. n. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° marzo 2007, debbutano due nuovi diritti per la consultazione del Registro Informatico dei Protesti con il sistema Telemaco: la visura effetti e la ricerca anagrafica.</p>

13. Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.

14. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle Camere di Commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.

15. Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (Calesse A = oltre 1 milione) – (Classe B = inferiore a 1 milione, ma superiore a 0,3 milioni) – (Classe C = inferiore a 0,3 milioni).

8. BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE⁴

8.1. BREVETTI E MARCHI, MODELLI DI UTILITA', DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.2.	Domanda di deposito			
8.2.1.	- con modello cartaceo	40,00		
8.3.	Visura dati bibliografici e stato di vita	3,00		
8.4.	Deposito di trascrizioni o seguiti			
8.4.1.	- con modello cartaceo	10,00		
8.5.	Copia atti			
8.5.1.	- Archivio ottico – Diritto di richiesta	8,00		
	+ ogni pagina	0,50		

DA TERMINALE REMOTO O SU SUPPORTO INFORMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.6.	Domanda di deposito	15,00		1
8.7.	Visura dati bibliografici e stato di vita	1,00		
8.8.	Deposito di trascrizioni o seguiti	5,00		
8.9.	Copia atti			

⁴ Voce modificata con il D.M. 12 luglio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006) – In vigore dal 26 luglio 2006.

8.9.1.	- Archivio ottico – Diritto di richiesta	5,00		
	+ ogni pagina	0,50		

8.10. ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (14)

ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.10.1.	Domanda di deposito			
8.10.2.	- con modello cartaceo	35,00		
8.11.	Visura dati bibliografici e stato di vita	3,00		
8.12.1.	Deposito di trascrizioni o seguiti			
8.12.2.	- con modello cartaceo	10,00		
8.13.	Copia atti			
8.13.1.	- Archivio ottico – Diritto di richiesta	8,00		
	+ ogni pagina	0,50		

Note Ministeriali	Commento
<p>16. Per altri titoli di proprietà industriali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali. <p>Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo.</p>	<p>1. Viene per la prima volta previsto, oltre al deposito cartaceo, il deposito su supporto informatico o per via telematica delle domande di deposito di un brevetto.</p> <p>Si ricorda che con il decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006 e' stato disciplinato il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;</p>

9. ALBO COOPERATIVE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
9.	Domanda di prima iscrizione		17	1
9.1.	- su supporto informatico o per via telematica	40,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>17. Il diritto è comunque dovuto anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.</p>	<p>1. Il diritto è comunque dovuto anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto (per cui il presente importo si</p>

	aggiungerà a quello relativo agli altri adempimenti).
--	---

10. DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
10.	Domanda di arbitrato e conciliazione	30,00	18	1-2-3

Note Ministeriali	Commento
<p>18. Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del D.M. 22 luglio 2004, n. 223.</p>	<p>1. Tali "domande" sono relative a tutte le domande di conciliazione che le singole Camere di Commercio sono competenti ad accettare e non solo quelle che rientrano nella competenza del diritto societario. Tale diritto sostituisce le spese di avvio che sono state considerate sulla base del tariffario unico di conciliazione adottato dalle Camere di Commercio fino all'emanazione del D.M. 29 novembre 2004 (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>2. In merito all'arbitrato, il diritto di cui alla Voce 10 è quello relativo al deposito al Registro delle imprese delle domande connesse a controversie rientranti nell'ambito della riforma del diritto societario; adempimento introdotto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>3. Nei casi di servizi di conciliazione gestiti attraverso le aziende speciali, le unioni regionali e le associazioni interprofessionali deve essere applicato il D.M. 22 luglio 2004, n. 223, essendo il D.M. 29 novembre 2004 relativo a registri, elenchi, albi e ruoli gestiti dalle Camere di Commercio. Pertanto in tali casi l'utente dovrà, al momento della presentazione della domanda, versare le spese di avvio e, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, dovrà corrispondere le spese di conciliazione. L'altra parte è tenuta a versare le spese di avvio e le spese di conciliazione prima dell'incontro. Sia le spese di avvio che le spese di conciliazione dovranno essere fatturate e quindi assoggettate ad IVA (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p>

11. TACHIGRAFO DIGITALE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
11.	Tachigrafo digitale			1
11.1.	Autorizzazione centri tecnici			
11.1.1.	Prima autorizzazione	370,00		
11.1.2.	Autorizzazioni successive	260,00		
11.1.3.	Rinnovo annuale autorizzazione	185,00		
11.2.	Carta tachigrafica			
11.2.1.	Rilascio carta tachigrafica	37,00		
11.2.2.	Rinnovo carta tachigrafica	37,00		
11.2.3.	Sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	===		
11.2.4.	Sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	37,00		

Note Ministeriali	Commento
	<p>1. Tale Voce è stata aggiunta dal D.M. 29 luglio 2005, pubblicato nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2005 – In vigore dal 5 agosto 2005.</p>